

**RUBRICA DELLE DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AI CONTENUTI
DELL'AVVISO (FAQ)
(ex articolo 8, commi 9 e 10, dell'Avviso)**

VERSIONE 9.0

La Presente versione integra le precedenti riportando i riscontri alle faq pervenute dopo il 6 marzo

FINALITÀ

L'articolo 8, al comma 9, dispone che "Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso (FAQ) ed ai relativi allegati devono essere inoltrate all'Autorità di Gestione entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione, esclusivamente in forma scritta all'indirizzo PEC ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it.

Il comma 10 del medesimo articolo prevede che: "Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute sono inserite in apposita rubrica disponibile sul sito www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi" ed integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico"

DOMANDE E RISPOSTE

1) DOMANDA

Nel budget del progetto i costi del personale del partner straniero sono rendicontabili e quindi rimborsati dalla Regione?

RISPOSTA

Una medesima domanda ha trovato risposta con la FAQ n 14 della versione 6.0

La risposta è negativa. Le spese del partner straniero vanno indicate nel budget di progetto quale contributo finanziario all'operazione (Art.9 comma 5 lettera g dell'Avviso). Il partner deve rendicontare i costi sostenuti fornendo almeno semestralmente, al soggetto capofila, le informazioni in merito all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto. Si rimanda all'Art. 11- Disposizioni generali di attuazione, comma 4 , che disciplina i ruoli e le responsabilità dei singoli partner non beneficiari.

Si ritiene utile rinviare anche alla previsione dell'articolo 7, comma 10, dell'Avviso.

2) DOMANDA

E' possibile dare incarichi per attività specifiche, ad esempio attività di formazione, al soggetto partner, sulla base dei costi previsti all' art.7 comma 5) lettera c), da inserire nella voce spese per consulenze e servizi esterni del capofila?

RISPOSTA

NO. I partner del progetto non possono svolgere il ruolo di "fornitore" di servizi e consulenze

3) DOMANDA

Il capofila può coprire le spese relative ad un lungo periodo (2/3 mesi) di formazione/apprendistato di alcuni soggetti svolto presso il partner straniero?

RISPOSTA

Le spese per sostenere la formazione presso un partner straniero sono riconosciute solo se la formazione è strettamente necessaria al progetto. Come previsto dall'art. 7, comma 5 lettera c), la formazione è ammissibile se rientra tra le spese di consulenza e servizi esterni e, pertanto, se erogata da un operatore/fornitore della stessa e non dal Partner. Laddove si tratti di periodi formativi all'interno della struttura del Partner, i cui oneri sono a carico dello stesso partner, potrebbero essere ammissibili le spese di vitto e alloggio secondo le prescrizioni di cui all'Art. 7, comma 5 lettera e)

Seppure sia caratterizzato da un contenuto formativo, non sono ammissibili forme di apprendistato ai sensi del Dlgs n. 276/2003.

Si ribadisce che, in generale, al fine di valutarne l'ammissibilità rileva la descrizione delle spese da riportare nella sezione F.3. del Progetto.

4) DOMANDA

In riferimento alla partecipazione di partner beneficiari, questi sono obbligati ad un contributo finanziario all'operazione o possono assicurare un contributo tecnico.

RISPOSTA

Rileva evidenziare che l'articolo 5, comma 2, prevede che *"Il contributo massimo concedibile a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per ciascun progetto candidato e ammesso a finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili afferenti ai beneficiari operanti in Basilicata e, comunque, non superiore a 300.000,00euro, [...]"*.

I partner beneficiari non sono obbligati a cofinanziare il progetto, ma – oltre a un contributo tecnico – sono tenuti a sostenere delle spese per la realizzazione dell'operazione, ossia devono gestire un budget di progetto. Sono a completo carico del beneficiario le spese sostenute che non dovessero risultare ammissibili ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso.

Resta inteso invece che i partner beneficiari devono assicurare un contributo tecnico di cui deve essere data illustrazione nella sezione D.2 "Descrizione delle attività proposte" del Progetto,

5) DOMANDA

Per la costituzione del partenariato, è indispensabile la partecipazione di un partner straniero o è sufficiente la presenza di un'università (organismo di diritto pubblico) di un'altra regione italiana

RISPOSTA

La partecipazione di un partner straniero è indispensabile.

Innanzitutto si rinvia all'art. 2, commi 1 e 2, dell'Avviso. A questo si aggiunge che:

- l'articolo 4, comma 2 dispone: *"Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i potenziali beneficiari di cui al comma 1 si impegnano a costituire, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 2 comma 2, un partenariato di progetto che includa almeno un partner estero localizzato in una Regione di uno Stato Membro dell'Unione Europea"*.

- l'articolo 9, comma 5, lettere f) e g) prevede che le operazioni che supereranno positivamente la verifica della ricevibilità formale, passeranno alla fase di verifica

dell'ammissibilità che sarà effettuata secondo i seguenti criteri: (omissis) "f) presenza un partenariato di progetto che includa un Partner capofila beneficiario operante nel territorio di eleggibilità territoriale del PO FESR Basilicata 2014/2020, ed almeno un partner localizzato in una regione di un altro stato membro della UE".

Quanto su detto è stato altresì già chiarito nei quesiti 1) e 2) delle Faq versione 2.0 pubblicate il 28 gennaio 2020 e chiarito anche nelle slide utilizzate nel corso della presentazione dell'Avviso e pubblicate sia nella sezione "Integrazioni" della pagina Avvisi e Bandi che sul sito istituzionale del PO FESR.

6) DOMANDA

E' possibile l'adesione al partenariato di una società "srl" (non di diritto pubblico, quindi), che ha sede ed è operante nella Regione Basilicata, coinvolta nel progetto in quanto fornitrice della tecnologia necessaria alla sperimentazione prevista.

RISPOSTA

NO.

Si rimanda a quanto disposto dall'Art. 4 comma 1 e 5 dell'Avviso e al quesito 4) delle FAQ versione 2.0 pubblicate il 28 gennaio 2020, nonché alle slide utilizzate nel corso della presentazione dell'Avviso e pubblicate sia nella sezione "Integrazioni" della pagina Avvisi e Bandi che sul sito istituzionale del PO FESR.

7) DOMANDA

In merito alle lettere d'intenti del PARTNER BENEFICIARIO nel punto:

- Il preventivo dei costi a carico del soggetto rappresentato, conformemente alle prescrizioni dell'Avviso, è pari a (IMPORTO) euro;

e nella lettera d'intenti partner di ALTRE REGIONI ITALIANE O IN ALTRI PAESI ESTERI nel punto:

- i costi a carico del soggetto rappresentato sono pari a (IMPORTO) euro;
cosa bisogna andare a specificare?

RISPOSTA

Nei punti sopra indicati va indicato l'importo riportato nella sezione F Budget di progetto del Format di progetto (Allegato 1a) e, nello specifico, il budget attribuibile a ciascun partner come desumibile dai prospetti F.1 - "Budget del progetto – Ripartizione per partner" e F.2 – "Budget del progetto - Riepilogo per partner e per categoria di spesa" (in euro).

8) DOMANDA

Nelle lettere di intenti di ciascun partner (beneficiario, straniero o di altra regione) è possibile omettere la composizione del Partenariato, ossia l'elencazione dei tutti i partner che lo compongono.

RISPOSTA

NO.

L'articolo 8, comma 3, dispone che "Le domande di candidatura dovranno essere redatte secondo il format di cui all'allegato 1e e alle stesse dovrà essere allegato il progetto, da redigere secondo il format di cui all'allegato 1a, e le lettere d'intenti dei partner, da redigere secondo i format di cui agli allegati 2 (2a e 2b) (allegati al presente avviso)".

L'articolo 5, lettera e), dispone che la domanda di candidatura deve includere "e) la composizione del Partenariato ai sensi dell'articolo 4 del presente Avviso, con l'indicazione

delle informazioni relative a ciascun partner (denominazione, sede,Paese, natura giuridica, rappresentante legale, ruolo e ogni altra informazione richiesta nella domanda di candidatura)“.

L'attività di preparazione del Partenariato, i cui costi sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 7. comma 5, lettera a), dell'Avviso, pongono in capo al Capofila l'onere di costituire un Partenariato in cui ciascun Partner sia pienamente consapevole della composizione dello stesso in quanto, laddove il progetto venisse finanziato, i partner dovranno sottoscrivere un Accordo di Partenariato. In assenza dell'elencazione di tutti i partner nelle lettere di intenti la citata consapevolezza verrebbe meno.